



La crisi in agricoltura:

le opportunità di gestione della
crisi economica e finanziaria
attraverso gli aiuti di Stato



Definizione

- Cosa si intende per crisi nella **Comunicazione della Commissione** relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo **(COM 2005) 74 def.** :
Una situazione imprevista che mette in pericolo la redditività economica delle aziende agricole a livello locale oppure in un intero settore.



Possibili misure di intervento



- Nella Comunicazione della Commissione **(COM 2005) 74 def.** le misure che consentono di far fronte a situazioni che comportano problemi di liquidità e ingenti perdite di reddito dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:



Requisiti delle misure di intervento

- 1) Essere accessibili a tutti gli agricoltori colpiti da una crisi;
- 2) Il reddito dell'agricoltore nel corso di un determinato anno è inferiore al 70% del reddito medio lordo dei tre anni precedenti;
- 3) L'importo dei pagamenti deve compensare almeno il 70% della perdita del reddito del produttore;



Requisiti delle misure di intervento

4) L'importo del pagamento di stabilizzazione del reddito deve essere rapportato unicamente al reddito e non al tipo od al volume della produzione del singolo produttore, né ai prezzi, interni o internazionali, applicabili a tale produzione, né ai fattori di produzione impiegati;



Requisiti delle misure di intervento

5) Se il produttore riceve pagamenti in virtù di altri regimi compensativi, il cumulo dei pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita.



Presupposti

Presupposto necessario per applicare la misura suggerita dalla Commissione:

Accordo su una definizione contabile del reddito e sulla creazione, di un sistema di reddito di riferimento al livello dell'azienda agricola.



Criticità della Comunicazione

- Il Parlamento Europeo con la risoluzione (2005/2053(INI)) ha sottolineato:
 - a) la difficoltà nel verificare e individuare il danno subito e le perdite di reddito.
 - b) La necessità di tutelare gli agricoltori dai crolli dei prezzi facendo ricorso a regimi di assicurazione privati.



La gestione della crisi negli Orientamenti



- Nella parte V degli orientamenti la gestione dei rischi di mercato non è disciplinata ma vengono indicate delle linee generali a cui si potrebbe fare riferimento per l'elaborazione di regimi d'aiuto per fronteggiare le crisi economiche e finanziarie nel settore agricolo.



La gestione della crisi negli Orientamenti



- Il punto 118 degli orientamenti:

Una gestione efficace delle crisi impone agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze.



Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi



- Punto 141 degli Orientamenti:

La commissione valuterà caso per caso altre misure d'aiuto concernenti l'assicurazione contro le calamità naturali e altri **eventi eccezionali**, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinati a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.



Misure di intervento



ammesse nell'Accordo OMC

- L'accordo sull'Agricoltura stipulato in sede OMC, prevede al paragrafo 7 la partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito che abbiano i medesimi requisiti previsti dalla Comunicazione della Commissione COM (2005) 74 def. per le misure volte a fornire una copertura di base contro le crisi di mercato.

Accordo OMC sull'agricoltura

- **Green box:** aiuti permessi
- **Amber box:** aiuti permessi anche se soggetti ad alcuni limiti
- **Red box:** aiuti vietati



Uno sguardo oltre l'UE

- Il sistema assicurativo americano:

Gli USA hanno sviluppato una vasta varietà di prodotti assicurativi sul reddito degli agricoltori sostenuti dal finanziamento dello Stato:

- **IP** Income Protection
- **CRC** Crop Revenue Coverage
- **RA** Revenue Assurance



Il sistema assicurativo americano



- La garanzia è determinata sulla base del prezzo di riferimento del prodotto, della media storica di produzione e del livello di copertura scelto dal produttore.



Il sistema americano

- I CCPs Counter-cyclical Payments:
sono sussidi concessi dal Governo agli agricoltori qualora il prezzo dei prodotti sia più basso del prezzo di riferimento fissato dal Governo stesso nel Farm Bill 2002.



Il sistema americano

- Sebbene le assicurazioni agricole siano incluse tra gli aiuti di stato accettati dalla Organizzazione Mondiale del Commercio il programma assicurativo americano non rientra nel par. 7 poiché sono calcolati sulla base del prezzo e della produzione. Possono rientrare negli aiuti permessi soggetti a limitazione all'interno dell'Amber box (art. 6 dell'Accordo sull'Agricoltura)



Quadro nazionale

- Il D.L. n. 22/2005 convertito con la legge 71/2005 ha recato una disciplina di sostegno delle imprese colpite da crisi di mercato:
- Art. 1 bis:
Dichiarazione dello stato di crisi di mercato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.



Crisi di mercato

Requisiti:

- produzioni agricole di cui all'allegato 1 del Trattato;
- riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente.



Benefici previsti

- 1) Contributi in conto capitale, fino all'80% del danno accertato, da calcolarsi sulla base della “produzione lorda vendibile ordinaria” realizzata dall'azienda nel triennio precedente;
- 2) Prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato (20% e 35% del tasso di riferimento per le operazione di credito agrario...



Benefici previsti

...oltre i 18 mesi rispettivamente per le aziende ricadenti in zone svantaggiate e per le imprese ubicate in altre zone);

- 3) Proroga della scadenza delle rate relative alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché di credito ordinario fino all'erogazione dei prestiti quinquennali di cui al punto 2), per una sola volta e per non più di 24 mesi....



Benefici previsti

...Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

4) Possibilità di ottenere l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La % può arrivare fino al 50% aumentabile se il danno si è verificato...



Benefici previsti

... a carico della stessa azienda per due o più anni successivi.

- Art. 1 comma 3 quater aggiunge i rischi di mercato nell'elenco degli eventi assicurabili.



Applicabilità

- La Commissione ha espresso seri dubbi sull'art. 1 bis poiché la normativa comunitaria non prevede esplicitamente alcun intervento per le perdite di reddito conseguenti ad una fluttuazione di prezzi al ribasso;



Applicabilità

- Ha espresso perplessità sull'introduzione della crisi di mercato tra i rischi assicurabili poiché una crisi di mercato, caratterizzata da una riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole, le cui cause generatrici non rientrano tra quelle esplicitamente previste dalla normativa comunitaria, non può essere assimilata ad un'avversità atmosferica e pertanto ...



Applicabilità

- ... il meccanismo indennizzatorio individuato non sembra utilizzabile.

CON NOTA 1803 del 30 settembre 2005 le Autorità Italiane hanno comunicato la decisione di non dare applicazione agli art. 1 comma 3 quater e 1 bis della legge n. 71/05



Applicabilità

- Il D.L. 182/2005, a seguito dei rilievi comunitari, all'art. 1, comma 1, ha disposto tra l'altro che gli aiuti di cui all'art. 1 bis possono essere concessi nella misura e secondo le modalità previste dal reg. 1860/2004, riconducendo così gli aiuti per le crisi di mercato nell'alveo degli aiuti de minimis.



Conclusioni

- Le norme comunitarie non prevedono esplicitamente:
 - La possibilità di elaborare regimi d'aiuto che possano operare come reti di sicurezza per rispondere tempestivamente alle crisi di mercato;
 - La Commissione sembra restia ad accettare di inserire il rischio di mercato tra i rischi assicurabili.



Conclusioni

- Tuttavia sarebbe interessante riproporre alla Commissione l'analisi della questione nell'attuale momento storico poiché non è da escludere la possibilità anche nell'UE di elaborare un regime d'aiuto per le assicurazioni a copertura del rischio di mercato sulla base del modello americano.



Conclusioni

- Riaprire la discussione sulla definizione di un concetto di reddito valido in sede comunitaria e di redditività di riferimento anche tenendo conto di alcuni parametri già approvati dalla Commissione per specifici aiuti. (es. **Aiuto di Stato n. N 248/2000 – Veneto** - sostegno al reddito per l'influenza aviaria)



Grazie

Contatti

Graziella Romito

g.romito@politicheagricole.gov.it

06 466534023